XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3482

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dell'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Disposizioni concernenti l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese dissequestrate

Presentata il 22 febbraio 2022

Onorevoli Deputati! – Le misure di prevenzione patrimoniali costituiscono certamente un importante mezzo per il contrasto della criminalità organizzata. È infatti indubbio che, grazie alle misure di sequestro e confisca in danno dei patrimoni degli appartenenti alla criminalità mafiosa, si è riusciti a infliggere un duro colpo alle attività criminali, dal momento che colpire il patrimonio indebolisce il potere delle associazioni criminali, specialmente delle associazioni di tipo mafioso.

Ma è altrettanto vero che alcune misure sono state adottate contro patrimoni che invece erano totalmente estranei alla criminalità mafiosa.

È il caso di misure adottate in danno di aziende e imprese che, dopo avere subìto gli effetti di una misura cautelare o di prevenzione, sono state dissequestrate e restituite ai legittimi titolari. Tale situazione ha determinato un doppio danno, nel senso che, oltre a danneggiare il titolare dell'impresa, ha comportato gravissime conseguenze ai danni dell'economia e del tessuto sociale e produttivo del territorio.

È infatti accertato che dopo l'applicazione di una misura di sequestro l'impresa subisce un impoverimento, tale da determinare talvolta la cessazione della sua attività se non addirittura il fallimento, con conseguenze negative per l'economia e per i livelli occupazionali.

Tali conseguenze determinano un gravissimo danno al territorio per le pesanti ricadute consistenti della distruzione di ricchezza e nella riduzione dei livelli occupazionali. Un'impresa che chiude comporta perdita di un'attività produttiva, perdita di occasioni di lavoro, aumento della povertà e aumento della disoccupazione.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di offrire una forma di sostegno alle imprese che hanno subìto gravi danni a causa di misure di sequestro poi revocate, a condizione che il procedimento si sia concluso in via definitiva.

La proposta di legge prevede, all'articolo 2, l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di solidarietà per le imprese che hanno subìto un provvedimento di sequestro e che sono state dissequestrate nell'ambito di un procedimento conclusosi in via definitiva.

Il fondo servirà per l'erogazione di contributi a fondo perduto che verranno gestiti dagli istituti di credito, a seguito di regolare istruttoria. Le imprese potranno ottenere il contributo nella misura del danno effettivamente subìto. L'impresa dovrà utilizzare

le somme per il sostegno degli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per la tutela dei livelli occupazionali. Tali risorse potranno consentire il mantenimento in vita delle aziende o l'avvio di nuove attività imprenditoriali, ma soprattutto la conservazione dei posti di lavoro. In questo modo si vuole adottare una misura per fronteggiare il pericolo di definitiva chiusura delle attività dissequestrate.

Ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e dell'articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana si vuole, quindi, sottoporre alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'approvazione della presente proposta di legge, che reca disposizioni in relazione alla previsione di un sostegno alle aziende dissequestrate.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La quantificazione degli oneri finanziari, contenuta nell'articolo 1 della presente proposta di legge, è stata effettuata sulla base di una stima del numero delle aziende sequestrate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali e poi dissequestrate a seguito di provvedimento irrevocabile.

Come osservato dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia nella Relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati o confiscati, riferita al mese di giugno 2021, in cui si compendiano i dati della banca dati centrale e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, le aziende interessate da procedimenti di prevenzione registrati sono pari a 16.175 e costituiscono il 7,3 per cento del totale dei beni interessati dalle medesime procedure. In particolare, quelle interessate dalle suddette procedure sono, negli anni 2018, 2019 e 2020, rispettivamente pari a 1.927, 1.913 e 1.950, per una media annua di 1.930 aziende nel territorio nazionale. In totale, le aziende interessate da un provvedimento di confisca iscritte, secondo i dati aggiornati a giugno 2021, sono 1.943 (in crescita dello 0,2 per cento rispetto al dato alla fine del 2017). In particolare, nel 2018, 2019 e 2020 è stato oggetto di confisca definitiva un numero di aziende rispettivamente pari a 145, 90 e 55, per una media annua di circa 96 aziende.

Applicando al prima citato valore assoluto di aziende interessate da procedimenti di prevenzione registrati nella banca dati la percentuale relativa alla quota dei beni dissequestrati o con proposta rigettata sul totale dei beni iscritti nella suddetta banca dati (pari al 37,7 per cento), si stima che esse ammontino a circa 6.100 aziende, per un dato annuo medio pari a circa 730 aziende. Utilizzando tale dato come un'approssimazione del numero annuo di aziende dissequestrate nell'ambito di procedimenti conclusisi in via definitiva e ipotizzando per ogni azienda un contributo medio pari ad euro 41.000, è stato calcolato per le finalità del disegno di legge uno stanziamento approssimato ad euro 30 milioni annui, per il triennio 2022-2024.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

(Contributi in favore delle imprese dissequestrate)

- 1. Per ciascun anno del triennio 2022-2024 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, al fine di assicurare un contributo alle imprese già destinatarie di provvedimento di sequestro o di confisca e poi dissequestrate a seguito di procedimento penale per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.
- 2. La concessione del contributo è finalizzata al sostegno degli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, alla tutela dei livelli occupazionali, alla promozione di misure di emersione del lavoro irregolare e alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
- 3. La concessione del contributo è limitata alle imprese già destinatarie di provvedimento di sequestro o di confisca e poi dissequestrate a seguito di procedimento conclusosi in via definitiva.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per le imprese dissequestrate)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, il « Fondo di solidarietà per le imprese dissequestrate ».

Art. 3.

(Concessione del contributo)

1. Il contributo è concesso su istanza presentata dal legale rappresentante delle imprese di cui all'articolo 1.

2. L'importo del contributo è determinato sulla base del danno effettivamente subìto dall'impresa.

Art. 4.

(Regolamento di attuazione)

- 1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta norme per disciplinare le procedure relative alla concessione dei contributi, alle modalità di accesso al fondo e alla determinazione del contributo in considerazione del danno emergente e del lucro cessante.
- 2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento può essere emanato anche in mancanza del parere.







18PDL0177680^{}